



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI  
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

## **ORDINANZA N. 20/2024**

(testo coordinato con l'ordinanza n. 31/2024 del 12 agosto 2024)

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e concernente, specificatamente gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO** il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- VISTO** il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;

- VISTA** la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014 recante “Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”;
- VISTO** il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”;
- VISTO** il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante “Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023”;
- VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTA** la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;
- VISTO** il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della regione Emilia-Romagna;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in

conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTA** l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTA** l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in pari data, foglio n. 2785, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese titolari di attività economiche e produttive ovvero agricole situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023;
- VISTO** l'articolo 3, comma 1, lettera aa) della citata ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, nel cui ambito è stato disposto che alle imprese agricole che hanno eseguito gli interventi in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro, il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

<b>VISTA</b>	l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in pari data, foglio n. 2948, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi agli immobili di edilizia abitativa e le relative pertinenze, situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
<b>VISTO</b>	il prezzario agricolo della regione Emilia-Romagna, adottato con decreto della Giunta Regionale n. 1224 in data 26 luglio 2021;
<b>VISTO</b>	il prezzario agricolo della regione Toscana, adottato con decreto della Giunta Regionale n. 1428 in data 12 dicembre 2022;
<b>VISTO</b>	il prezzario agricolo della regione Marche, adottato con decreto della Giunta regionale n. 647 in data 3 giugno 2020;
<b>VISTA</b>	la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con protocollo n. 0259791 in data 19 maggio 2023, recante "Indicazioni sui decreti ministeriali 29 settembre 2022, protocollo n. 480156 e n. 480166 – Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli e delle patate" e relativo allegato I;
<b>VISTO</b>	il documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di sviluppo rurale", aggiornamento settembre 2023;
<b>TENUTO CONTO</b>	che gli eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, caratterizzati da piogge alluvionali diffuse, hanno generato ingenti danni ai territori di pianura rendendo necessarie operazioni di gestione/recupero idraulico-agraria di terreni che sono stati sottoposti a ristagni idrici prolungati;
<b>RAVVISATA</b>	l'urgente necessità di procedere alla definizione dei costi parametrici per ettaro e/o per metro-quadro, da determinarsi sulla base di una metodologia di calcolo, che tenga conto delle voci di costo individuate sui prezzari per opere e interventi in agricoltura delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
<b>SENTITO</b>	il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
<b>ACQUISITA</b>	l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente ordinanza definisce i costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole che hanno provveduto in proprio o attraverso altre imprese (in tal caso il costo è costo massimo ammissibile):
  - a) al ripristino di terreni agricoli liberi (seminativi), ovvero adibiti a colture arboree;
  - b) all'espianto/impianto delle colture arboree a ciclo pluriennale.

2. I costi di cui al comma 1 costituiscono anche gli importi massimi ammissibili a contributo in caso di attività svolte da altre imprese, per le quali dovrà essere prodotta regolare fattura.

## **Articolo 2**

*(Costi parametrici per ettaro per interventi eseguiti in economia sui terreni agricoli liberi ovvero adibiti a colture arboree)*

1. Per la definizione della metodologia di calcolo del costo parametrico per interventi eseguiti in economia sui terreni agricoli liberi, ovvero adibiti a colture arboree, sono stati individuati gli interventi tipici da attuare nel caso di terreni invasi e sommersi dalle acque, al fine di favorirne il deflusso, ripristinare i fossi e capifossi (quando possibile), nonché assicurare il drenaggio tempestivo dei terreni, per il recupero del suolo agricolo a coltura.
2. Il costo parametrico per ettaro per gli interventi di gestione/recupero idraulico-agraria dei terreni liberi (seminativi), ovvero adibiti a colture arboree è definito tenendo in considerazione le voci di costo per le operazioni tipiche di ripristino, come desunte dai prezziari regionali per opere e interventi in agricoltura delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, alle quali viene sommato il valore Istat dell'inflazione relativa all'anno 2022 (8,1%) e, se svolto in proprio, detratto un importo pari al 10%, relativo all'utile d'impresa.
3. Per la regione Emilia-Romagna, il costo parametrico per ettaro per la determinazione del contributo che verrà concesso alle imprese agricole che hanno eseguito gli interventi di gestione/recupero idraulico-agraria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), dell'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, sarà pari:
  - a. al massimo a 691,00€/ha, per interventi su terreni liberi svolti da altre imprese e regolarmente fatturati;
  - b. a 622,00€/ha per interventi su terreni liberi svolti in proprio;
  - c. al massimo a 501,00€/ha, per interventi su terreni adibiti a colture arboree svolti da altre imprese e regolarmente fatturati;
  - d. a 451,00€/ha per interventi su terreni adibiti a colture arboree svolti in proprio.
4. Per la regione Toscana, il costo parametrico per ettaro per la determinazione del contributo che verrà concesso alle imprese agricole che hanno eseguito gli interventi di gestione/recupero idraulico-agraria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), dell'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, sarà pari:
  - a. al massimo a 623,00€/ha, per interventi su terreni liberi svolti da altre imprese e regolarmente fatturati;
  - b. a 561,00€/ha per interventi su terreni liberi svolti in proprio;
  - c. al massimo a 623,00€/ha, per interventi su terreni adibiti a colture arboree svolti da altre imprese e regolarmente fatturati;
  - d. a 561,00€/ha per interventi su terreni adibiti a colture arboree svolti in proprio.
5. Per la regione Marche, il costo parametrico per ettaro per la determinazione del contributo che verrà concesso alle imprese agricole che hanno eseguito gli interventi di gestione/recupero idraulico-agraria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), dell'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, sarà pari:
  - a. al massimo a 593,00€/ha, per interventi su terreni liberi svolti da altre imprese e regolarmente fatturati;
  - b. a 534,00€/ha per interventi su terreni liberi svolti in proprio;
  - c. al massimo a 405,50€/ha, per interventi su terreni adibiti a colture arboree svolti da altre imprese e regolarmente fatturati;
  - d. a 365,00€/ha per interventi su terreni adibiti a colture arboree svolti in proprio.
6. I costi parametrici di cui al comma 3 coprono i costi degli interventi standard, eseguiti al fine di favorire il deflusso delle acque dai terreni, ripristinare i fossi e capifossi (quando possibile), assicurare il drenaggio tempestivo dei terreni. Nel caso in cui il perito dimostri che, per la ripresa

e il ripristino dell'attività agricola, siano, invece, necessari interventi particolari (ad esempio quelli di rimozioni di fango e detriti derivanti da alluvione e/o frana dai terreni agricoli, di drenaggio profondo, opere di consolidamento di versanti, opere strutturali su fossi, canali e rii non demaniali, interventi di canalizzazione, terrazzamenti, etc.), questi potranno essere presentati come interventi eseguiti in economia a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), dell'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, decurtando il 10% come costo d'impresa, purché dalla perizia asseverata risulti che:

- a) la determinazione della spesa da presentare a contributo faccia riferimento al prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura;
- b) l'impresa agricola, che presenta la domanda di contributo, possieda i mezzi agricoli necessari per effettuarli, anche se posseduti a titolo di noleggio o altro contratto.

### **Articolo 3**

*(Costi parametrici per interventi sui terreni agricoli di espianto/impianto delle colture arboree a ciclo pluriennale)*

1. Il contributo massimo per ettaro riconosciuto per interventi di espianto di colture arboree a ciclo pluriennale svolti da altre imprese e regolarmente fatturati, è pari al costo riportato all'allegato I, capitolo II-Investimenti, paragrafo 2.1, sottoparagrafo 2.1.1 (*spese di espianto di colture arboree ed attività connesse*) della circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo n. 0259791 in data 19 maggio 2023, recante "Indicazioni sui decreti ministeriali 29 settembre 2022, protocollo n. 480156 e n. 480166 – Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli e delle patate".  
Nel caso i lavori siano eseguiti in proprio, al valore del contributo dovrà essere sottratto il 10%, relativo all'utile d'impresa.
2. Il contributo massimo per ettaro riconosciuto per interventi di impianto di colture arboree a ciclo pluriennale svolti da altre imprese e regolarmente fatturati, è pari al costo riportato al Capitolo 3, paragrafo 3.2 (Tabelle UCS costo di impianto) del documento della Rete Rurale Nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di sviluppo rurale", aggiornamento settembre 2023.  
Nel caso i lavori siano eseguiti in proprio, al valore del contributo dovrà essere sottratto il 10%, relativo all'utile d'impresa.
3. Nei casi di espianto e contestuale impianto di colture arboree a ciclo pluriennale, i costi di ripristino del terreno si intendono inclusi nei costi di impianto di cui al precedente comma 2.

### **Articolo 4**

*(Copertura finanziaria)*

1. Gli oneri finanziari relativi ai costi parametrici rientrano nell'ambito dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi da riconoscere alle imprese agricole che presenteranno apposita istanza di contributo secondo i criteri, le modalità ed i termini previsti dall'ordinanza n. 11/2023 del Commissario straordinario, emanata in data 25 ottobre 2023, pertanto, già ricompresi nella copertura finanziaria recata dall'articolo 17 della citata ordinanza.

### **Articolo 5**

*(Errata corrige/integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 emanata in data 25 ottobre 2023)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera x) dell'ordinanza n. 11/2023, dopo le parole "...nella prevista perizia asseverata;" sono inserite le parole "ad esclusione delle produzioni agricole di cui all'Allegato 1 del TFUE". Conseguentemente:
  - a) all'Allegato 1, relativo alla Domanda di contributo dell'ordinanza n. 11/2023, alla sezione 3 – Finalità della domanda, alla lettera x), dopo le parole "...nella prevista perizia asseverata;" sono inserite le parole "ad esclusione delle produzioni agricole di cui all'Allegato 1 del TFUE";
  - b) all'Allegato 3, relativo allo schema di Perizia tecnica asseverata dell'ordinanza n. 11/2023, nella

Parte B (Danni e ripristini a beni immobili e mobili aziendali strumentali), alla sezione 4 – Descrizione dei danni e dei ripristini, al punto 2, lettera x) dopo le parole “...nella prevista perizia asseverata,” sono inserite le parole “ad esclusione delle produzioni agricole di cui all’Allegato 1 del TFUE”;

- c) all’Allegato 3, relativo allo schema di Perizia tecnica asseverata dell’ordinanza n. 11/2023, nella Parte B (Danni e ripristini a beni immobili e mobili aziendali strumentali), alla sezione 5 – Costi per interventi di ripristino, riparazione e ricostruzione alla lettera x) dopo le parole “... nel presente elenco” sono inserite le parole “, ad esclusione delle produzioni agricole di cui all’Allegato 1 del TFUE”;
  - d) all’Allegato 3, relativo allo schema di Perizia tecnica asseverata dell’ordinanza n. 11/2023, nella Parte C (Riepilogo costi – spazio per eventuali note del perito – modello danni beni mobili registrati), alla sezione 6 – Riepilogo costi, è inserito un ulteriore specifico riquadro contraddistinto dalla voce [OGNI ALTRO DANNO DIRETTO SUBITO DAI BENI UTILI ALL’ATTIVITÀ ECONOMICA E PRODUTTIVA, AD ESCLUSIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL TFUE Lettera x) della SEZIONE 5].
2. All’articolo 3, comma 1, lettera aa), dell’ordinanza n. 11/2023, le parole “costi standard” sono sostituite dalle parole “costi parametrici”. Conseguentemente:
- a) all’Allegato 1, relativo alla Domanda di contributo dell’ordinanza n. 11/2023, alla sezione 3 – Finalità della domanda, alla lettera aa), le parole “costi standard” sono sostituite dalle parole “costi parametrici”;
  - b) all’Allegato 3, relativo allo schema di Perizia tecnica asseverata dell’ordinanza n. 11/2023, nella Parte B (Danni e ripristini a beni immobili e mobili aziendali strumentali), alla sezione 4 – Descrizione dei danni e dei ripristini, al punto 2, lettera aa), le parole “costi standard” sono sostituite dalle parole “costi parametrici”.
3. All’articolo 6, comma 1, lettera f) dell’ordinanza n. 11/2023, dopo le parole “per un importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila,00).”, sono inserite le parole “All’uopo, il legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente il contributo deve compilare e sottoscrivere le dichiarazioni antimafia, di cui agli Allegati di seguito riportati:
- Allegato 7 - Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;
  - Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi;
  - Allegato 9 - Schema controlli antimafia familiari conviventi.
- Le suddette dichiarazioni dovranno essere caricate in apposita sezione delle piattaforme informatiche allo scopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ciascuna per i beneficiari dei propri territori”.
4. All’articolo 9, comma 3, lettera f) dell’ordinanza n. 11/2023, le parole “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u)” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t)”, essendo il richiamo alla lettera u) piuttosto che alla lettera t) dovuto a mero errore materiale.

## **Articolo 6**

*(Errata corrige/integrazioni all’ordinanza n. 14/2023 emanata in data 3 novembre 2023)*

1. All’Allegato 1, relativo alla Domanda di contributo dell’ordinanza n. 14/2023, alla sezione 2, Finalità della domanda, lettera j), dopo le parole “...della presente sezione” sono inserite le parole “spese per perizia asseverata/giurata”. Conseguentemente:
  - a) all’Allegato 3, relativo allo schema di Perizia tecnica asseverata dell’ordinanza n. 14/2023, nella Parte B, Danni e ripristini ai beni immobili, ai beni mobili non registrati e ai terreni non pertinenziali e non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive, alla sezione 4, Descrizione dei danni e dei ripristini all’unità immobiliare/parti comuni di edificio residenziale e ai beni mobili non registrati, lettera j) dopo le parole “...della presente sezione” sono inserite le parole “spese per perizia asseverata/giurata”;

- b) all'Allegato 3, relativo allo schema di Perizia tecnica asseverata dell'ordinanza n. 14/2023, nella Parte C, Riepilogo costi – spazio per eventuali note del perito, alla sezione 10, Riepilogo costi, nel riquadro “Prestazioni tecniche e consulenze”, sono inserite le parole “*lettera J (Sez. 4) = successivi punti 1) + 2)*”.

### **Articolo 7**

*(Efficacia e obblighi di pubblicità)*

1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore dalla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>).
2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino Ufficiale Regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare nei propri portali istituzionali un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza con la perizia e la documentazione a corredo.

### **ANNESSI:**

- Annesso 1:** Allegato 1 all'ordinanza n. 11/2023 - Domanda di contributo;
- Annesso 2:** Allegato 2 all'ordinanza n. 11/2023 - Perizia tecnica asseverata;
- Annesso 3:** Allegato 7 all'ordinanza n. 11/2023 - Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia, all'ordinanza n. 11/2023;
- Annesso 4:** Allegato 8 all'ordinanza n. 11/2023 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi;
- Annesso 5:** Allegato 9 all'ordinanza n. 11/2023 - Schema controlli antimafia familiari conviventi, da compilare a cura del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente il contributo;
- Annesso 6:** Allegato 1 all'ordinanza n. 14/2023 - Domanda di contributo;
- Annesso 7:** Allegato 3 all'ordinanza n. 14/2023 - Perizia tecnica asseverata.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO**